

**Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione
2019-2021**

ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA RPCT/erasmo venosi 3813

Data 05-12-2018

1. PREMESSA

EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione, il cui capitale è interamente posseduto dalla Provincia di Salerno, gestisce l'Impianto TMB di Battipaglia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e del vetro. Il PTPC di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione viene redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge 6.11.2012, n. 190, e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). La Legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede all'art. 1 commi dal 5 al 9 un piano di prevenzione della corruzione. Il comma 7 del citato art. 1 prescrive che l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre al successivo comma 8 sempre l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato come sopra, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'art. 1 comma 34 della suddetta legge recita espressamente: "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ess.mm.eii. agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE". Sembrerebbe, quindi, dalla interpretazione letterale del suddetto comma 34, che le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, come EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione, non avrebbero dovuto adottare il PTPC. Ciò è acclarato anche dalla deduzione di quanto contenuto al punto 1 (Sull'ambito soggettivo di applicazione del DLgs n. 33/2013) della delibera n. 50/2013 (Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016) della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), adesso Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In tale paragrafo si sostiene che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della L. 190/2012, ma che non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Ergo si deduce che se non c'è l'obbligo di adottare il PTTI, previsto dall'art. 10 del DLgs 33/2013, che è un decreto attuativo della L. 190/2013, tantomeno dovrebbe esserci l'obbligo di adottare il PTPC, previsto dall'art. 1 commi dal 5 al 9 della L. 190/2013. Senonché, successivamente alle date dei provvedimenti legislativi e della delibera CIVIT n. 50/2013 del 04.07.2013, si sono succedute una serie di atti, per la verità non di natura legislativa, ma di natura applicativa, che hanno chiarito la portata generale delle suddette norme, anche per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Esse possono essere elencate in ordine temporale di emissione:

- A. Conferenza unificata per l'intesa tra governo, regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della L. 190/2013, del 24.07.2013.
- B. Delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 11.09.2013.
- C. Pubblicazione del PNA sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 11.09.2013.
- D. Circolare del Ministro per PAS del 14.02.2014, n. 1/2014 (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al DLgs 33/2013: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti



amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Privacy) del 15.05.2014, n. 243.

F. Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15.07.2014.

G. Art. 24-bis del DL 24.06.2014, n. 90 convertito dalla Legge 11.083.2014, n. 114, avente ad oggetto "Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni".

La Conferenza unificata per l'intesa tra governo, regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della L. 190/2013, del 24.07.2013 ha stabilito al punto 1 (Finalità dell'intesa) che *"Rimane ferma l'applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, per quanto non previsto nella presente intesa"*. Inoltre al punto 3 ha stabilito che gli enti adottano il PTPC e il PTTI entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione, che debbono essere comunque indicati anche all'interno dei Piani. L'adozione dei Piani è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento - sezione anticorruzione. Gli enti sub-regionali curano la comunicazione anche alla regione di riferimento, secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate da ciascuna regione; la comunicazione del PTPC alla regione da parte dell'ente locale si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il PTTI verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della CIVIT secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità. Il PNA è previsto dall'art. 1 comma 4 lett. c) della L. 190/2012. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere via via a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. Al paragrafo 1.3 Destinatari è previsto espressamente quanto segue: "Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190 del 2012. Gli indirizzi contenuti nel presente P.N.A. riguardano anche il personale delle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, della carriera diplomatica e prefettizia, i professori e ricercatori universitari, disciplinati dai propri ordinamenti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali le amministrazioni competenti dovranno assicurare l'adozione di iniziative e misure di prevenzione analoghe a quelle previste per il personale c.d. contrattualizzato, con gli adattamenti e tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento. I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivcomprese l'Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione



azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. La Circolare del Ministro per PAS del 14.02.2014, n. 1/2014, al punto 5 prevede l'obbligo di predisporre il PTI anche per gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse con le stesse finalità disciplinate dall'art. 10 del DLgs 33/2013. Inoltre al punto 6 a proposito del responsabile per la trasparenza è previsto che anche gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, devono nominare il responsabile per la prevenzione ai sensi dell'art. 11 del DLgs 33/2013, il quale ai sensi dell'art. 43 della medesima norma svolge anche le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione. Esso è nominato dall'organo di indirizzo dell'ente. Le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Privacy), prevedono una prima parte che tratta la pubblicità per finalità di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed una seconda parte inerente la pubblicità per altre finalità della PA. Per quanto riguarda la pubblicità obbligatoria per la trasparenza occorre sempre verificare ai fini della protezione dei dati personali le specifiche disposizioni di legge che obbligano la pubblicità, facendo salvo comunque il divieto della diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15.07.2014, prevede che la predisposizione del PTPC e del PTI sia effettuata non solo dalle amministrazioni ed enti pubblici, intesi nell'accezione ormai classica dettata dall'art.1, comma 2, del DLgs 165/2001, ma anche dagli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e, quindi, dalle società da queste partecipate. L'art. 24-bis introdotto dalla legge di conversione, L 114/2014, del DL 90/2014 prevede la sostituzione dell'art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione) del DLgs 33/2013, allargando così l'intera disciplina del decreto legislativo sulla trasparenza anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, sciogliendo definitivamente ogni dubbio applicativo della materia dell'anticorruzione e della trasparenza alle società pubbliche. Tuttavia, EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione, alla luce di quanto sopra esposto, volendo perseguire i principi di legalità e trasparenza, indipendentemente dalla possibile interpretazione formale delle norme sull'anticorruzione e la trasparenza, ha deciso di orientarsi all'applicazione sostanziale delle prescrizioni dettate dall'ANAC e quindi adoperarsi di adempiere alle citate linee guida.

2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Liquidatore Unico della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione. Ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'ANAC per prevenire il rischio di corruzione.

Il RPCTi provvederà, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, inoltre, a proporre al Liquidatore Unico di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso

A



contenute, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

3. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali e riassunte nel PNA evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- _ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- _ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- _ creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In particolare il PTPC, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individua le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili dei procedimenti;
- b) prevede per le attività di cui al punto precedente meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevede, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitora i rapporti tra la società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i responsabili ed i dipendenti della società stessa;
- f) individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione d' legge.

4. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il PTPC è stato strutturato nel seguente modo per facilitare l'esigenza della revisione annuale:

1. Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Autorità;
- i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2. Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi, i sub-processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

5. Destinatari del Piano

I destinatari del PTPC, in riferimento alle indicazioni contenute nella L. 190/2012 e nel PNA sono identificati nelle seguenti figure:

1. il Liquidatore Unico
2. i dipendenti della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione
3. gli esperti



4. i consulenti
5. il collegio sindacale
6. il revisore legale dei conti
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

6. Obbligatorietà

L'osservanza scrupolosa delle norme e delle disposizioni contenute nel PTPC è obbligatoria per tutti i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1.4.

7. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo è inteso come l'insieme di regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Esse possono essere riportate nel seguente elenco, anche se non esaustivo:

1. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
2. il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
3. il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
4. il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";
5. Circolare del Ministro per PAS del 25.01.2013, n. 1 (L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
6. Conferenza unificata per l'intesa tra governo, regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61, della L. 190/2013, del 24.07.2013
7. Delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 11.09.2013;
8. Circolare del Ministro per PAS del 14.02.2014, n. 1/2014 (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate);
9. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Privacy) del 15.05.2014, n. 243;
10. Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alle "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15.07.2014;
11. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
12. d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
13. la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
14. il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

Al



"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;

16. il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125;

17. il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"

8. ELENCO DEI REATI

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione dei reati che vanno oltre la stretta accezione della corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un cattivo andamento della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno. Le tipologie di reati per le quali è stata data particolare attenzione sono le seguenti:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

9. STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato, come prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai suoi allegati, consiste nell'applicazione di tutte le misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge, con l'indicazione dei soggetti e ruoli per perseguire l'obiettivo della prevenzione, come indicati nell'Allegato 1, paragrafo A2, del PNA.

10. STRUTTURA DEL PTPC

Il PTPC, come prescritto dal PNA, di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione presenta il seguente nucleo di dati e informazioni: processo di adozione del PTPC; gestione del rischio e altre iniziative.

11. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Il PTPC di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione è stato redatto dal RPCT ed approvato dal Liquidatore Unico.

12. GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio, come indicata nell'Allegato 1, paragrafo B.1.2 del PNA, è intesa come l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.

13. AREE A RISCHIO

Le aree di rischio elencate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, incrementate di quelle specifiche dell'attività di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione, si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti



pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti);

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art.24 del D. Lgs. n. 150/2009;
- e) trattamento dei rifiuti indifferenziati e del vetro;
- f) pagamenti.

14. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le fasi principali seguite per la valutazione del rischio sono le seguenti:

1. Mappatura dei processi attuati da EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione;
2. Valutazione del rischio per ciascun processo;
3. Trattamento del rischio.

14.1 MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DA ECOAMBIENTESALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE

La mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. La struttura organizzativa della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione è scomposta nelle seguenti due aree, a cui possono essere ricondotte trasversalmente alcune aree di rischio:

area tecnica ed area amministrativa.

AREA DI RISCHIO	AREA ORGANIZZATIVA	PROCESSO
AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE	PERSONALE	Autorizzazione cessione 1/5 o deleghe stipendio
ASSUNZIONE PERSONALE	AMMINISTRATIVA	Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione
CONTABILITA'	AMMINISTRATIVA	Gestione dei pagamenti: modalità e tempi

14.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- A. Identificazione
- B. Analisi
- C. Ponderazione

✦ Identificazione

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno alla Società, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti. I rischi sono stati identificati:

- Mediante confronto con i soggetti coinvolti in ciascun processo;



- Attraverso l'esperienza acquisita nelle attività inerenti i singoli processi riguardo a particolari procedimenti penali/amministrativi o disciplinari, nonché riguardo ai criteri indicati nella Tabella Allegato 5 del PNA;
- Mediante il coinvolgimento dei responsabili delle aree organizzative della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione, secondo le rispettive competenze riguardo ai processi suindicati;
- Mediante la consultazione dell'elenco esemplificativo di rischi specifici illustrati nell'Allegato 3 del PNA.

A seguito dell'identificazione, i rischi di corruzione individuati sono riportati nel seguente elenco:

N.	PROCESSO	RISCHIO
1	Autorizzazione cessione 1/5 o deleghe stipendio	Elusione delle regole stabilite per la concessione della cessione del 1/5 dello stipendio e delle deleghe
2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Abuso della definizione dell'oggetto dell'affidamento rientrante nella definizione di lavori, servizi e fornitura per favorire un operatore economico
3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Abuso della scelta della tipologia di affidamento: affidamento diretto, procedura negoziata con o senza presentazione di bando, cottimo fiduciario, procedura ristretta, procedura aperta, dialogo competitivo
4	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
5	Requisiti di aggiudicazione	Definizione delle modalità di aggiudicazione di una gara, ossia al prezzo più basso o con l'offerta economicamente più vantaggiosa, preordinata a favorire un'impresa
6	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
7	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Uso distorto del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa
8	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
9	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
10	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
11	Redazione del crono programma	Redazione del cronoprogramma di un intervento irrealistico e privo di concreti riferimenti al contesto operativo, al fine di



		favorire un'impresa
12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
13	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
14	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione delle regole sull'esecuzione del contratto per la risoluzione delle controversie non previste dalla normativa specifica per favorire l'appaltatore
15	Autorizzazione anticipi stipendi personale	Abuso nell'autorizzazione di anticipi di stipendi al personale dipendente, creando discriminazione tra gli stessi
16	Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
17	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari
18	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e ovvia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
19	Autorizzazione conferimento di rifiuti al TMB di Battipaglia	Elusione delle regole per il conferimento di rifiuti dal punto di vista qualitativo, quantitativo ed economico per favorire un particolare utente e/o conseguire vantaggi economici reciproci
20	Conferimento rifiuti assimilabili agli urbani	Elusione delle regole per il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo per favorire un particolare utente e/o conseguire vantaggi economici reciproci
21	Gestione dei pagamenti: modalità e tempi	Abuso nella disposizione dei pagamenti, creando discriminazione tra i fornitori. Accordi collusivi intesi a favore di determinati soggetti

✦ **Analisi**

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce, in termini di impatto, finalizzata alla determinazione della valutazione del livello di rischio, quest'ultimo espresso da un valore numerico. Per la valutazione del rischio si fa riferimento alla Tabella Allegato 5 del PNA.

✦ PONDERAZIONE

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una loro classificazione in base al livello in ordine decrescente. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio hanno identificato le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili a da valutare ai fini del trattamento. Dalla valutazione del rischio è desunta la seguente classifica delle aree a maggior rischio di corruzione in ordine decrescente:

1. Area reclutamento del personale
2. Area appalti
3. Area servizi
4. Area autorizzazioni

14.3 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Questa fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, trattato secondo la priorità delle aree suriportate. Le misure adottate per la prevenzione del rischio sono di duplice natura:

- ✓ Obbligatorie
- ✓ Ulteriori

14.3.1 misure obbligatorie

Le misure obbligatorie sono quelle previste dall'art. 1, comma 9, della L. 190/2012, coniugate con quelle di cui alla lettera B.2 dell'Allegato 1 al PNA, e precisamente:

- ✓ Programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- ✓ Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- ✓ Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ Adozione di un Codice Etico per i dipendenti e i collaboratori, inclusa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- ✓ Regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- ✓ Obblighi di informazione nei confronti del RPC deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPC;
- ✓ Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- ✓ Adozione del Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Queste misure, tenuto conto dell'organizzazione della struttura, sono adottate dal RPC e dall'OdV, con aggiornamenti periodici in occasione di introduzioni di nuove norme o in occasione dell'accadimento di fatti specifici che possono preludere a fenomeni corruttivi. In ogni caso si punta molto sull'implementazione dei principi della trasparenza per prevenire i citati fenomeni di corruzione, e si assume un primo anno di verifica, ossia l'intero anno 2019, per introdurre eventuali modifiche all'organizzazione generale e dei singoli processi.

14.3.2 misure ulteriori

Queste misure verranno adottate eventualmente a seguito dell'adozione di quelle obbligatorie e ove mai queste non fossero state sufficienti a contenere e diminuire i fenomeni corruttivi denunciati.



15. TRASPARENZA

Questa parte verrà trattata direttamente nello specifico Piano Triennale della Trasparenza e Integrità cui si fa rinvio (PTTI)

16. CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

Trattandosi di personale con status di dipendente soggetto a contratto di lavoro di diritto privato, sebbene le funzioni degli stessi rientrino nella sfera dei servizi pubblici, il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare, redatti dall'OdV ed adottati, sono stati mutuati applicando i principi dettati dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013, e normati dal vigente CCNL FISEASSOAMBIENTE, applicato in EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione. E' in itinere anche l'elaborazione di un Regolamento Interno Aziendale, a rafforzare tali atti. La violazione degli atti su riportati daranno luogo a responsabilità disciplinare.

17. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DICORRUZIONE

La struttura burocratica di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione e la composizione organica, vista alla luce della spending review, non consente di organizzare una efficace rotazione del personale nelle varie aree a rischio di corruzione. Tuttavia si sopperisce a questa carenza con la massima trasparenza possibile, evitando situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali.

18. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Questa disciplina è già contenuta nel Codice Etico, a cui si fa riferimento. Tuttavia l'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 contiene due prescrizioni da osservare:

- ✓ Obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti procedurali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- ✓ Dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

19. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O INCARICHI PRECEDENTI

Il D. Lgs. n. 39/2013 prevede ai Capi III e IV le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- Incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- Incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico

La procedura da seguire in caso di violazione dei suddetti divieti è contenuta negli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 39/2001.

20. INCOMPATIBILITA' SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

L'art. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 39/2013 definisce l'incompatibilità come: " *L'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico*".

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capo V e VI del D. Lgs. n. 39/2013, a cui si fa rinvio.



21. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del C.P.C., non possono essere attribuiti, per la fattispecie di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione:

- a. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- b. Gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.

Inoltre il comma 6 del suddetto art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 prevede che nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

22. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Il dipendente, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella società nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. La ragione della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, la quale, però, se presenta riferimenti a dettagli circostanziati, tali da far emergere fatti e situazioni inquadrabili in contesti particolari, potrà essere presa in considerazione dalla società per avviare tutte le procedure previste dal Sistema Disciplinare.

23. FORMAZIONE

La società considera la formazione di particolare importanza per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. Essa viene concretizzata con il continuo scambio di informazioni previste dalla normativa in vigore, attraverso ordini di servizio, incontri diretti con gli incaricati di particolari compiti, con le rappresentanze sindacali ed i dipendenti.



24. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stato individuato nel dipendente Erasmo Venosi della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione dal Liquidatore Unico, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012.

Il RPC:

- ✓ Propone al Liquidatore Unico, per l'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, comma 8, L.190/2012);
- ✓ Entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web di EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Liquidatore Unico (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- ✓ Verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art., comma 10, lett. a) L.190/2012);
- ✓ Propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a) L. 190/2012);
- ✓ Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art., comma 10, lett. c) L. 190/2012);
- ✓ Cura che siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. (art. 15 D. Lgs. 39/2013).

25. IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Il responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) è stato individuato nel dipendente Vincenzo Caputo della EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione dal Liquidatore Unico, così come previsto dal PNA 2016.

Il RASA è preposto all'iscrizione, inserimento e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

26. LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalla EcoAmbienteSalerno SpA in liquidazione e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti. Infatti *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art.1, comma 14, L. 190/2012).

27. LA RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI PER OMISSIONE TOTALE O PARZIALE O PER RITARDI NELLE PUBBLICAZIONI PRESCRITTE.

L'art. 1, comma 33, L.190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DLgs 198/2009;
- va valutata come responsabilità dirigenziale (alias responsabili degli uffici) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato approvato con

Delibera del Liquidatore Unico n. 108 del 03/12/2018

ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 04/12/2018